

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 marzo 2007, n. 20

**Modifiche al regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali.** (Provincia di Bolzano) (GU n. 26 del 28-6-2008)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 543 del 26 febbraio 2007;

Emana

il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007, registro n. 1, foglio n. 12

Art. 1.

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituite:

«c) per le scuole: le persone designate dal titolare, ovvero il dirigente scolastico pro tempore;

d) per gli enti strumentali: le persone designate dal titolare, ovvero il direttore pro tempore.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, il responsabile del trattamento adotta e promuove i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza degli obblighi di sicurezza e delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi degli articoli 31, 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Art. 3.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. Ai soggetti esterni, incaricati per l'espletamento di funzioni della provincia autonoma di Bolzano, possono essere trasmessi i dati personali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni conferite, previa nomina quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11, comma 2.

3. I soggetti esterni trattano i dati esclusivamente per l'espletamento degli incarichi affidati.

4. I responsabili e gli incaricati di cui ai commi 2 e 3 sono inseriti nell'apposita sezione del piano di sicurezza in essere.».

Art. 4.

1. La denominazione del capo II del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«Capo II  
Trattamento di dati sensibili e giudiziari»

Art. 5.

1. L'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 15 (Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede e gli elenchi con le modalita' di trattamento e le misure di sicurezza attivate nel sito [www.provincia.bz.it/privacy](http://www.provincia.bz.it/privacy), ed aggiornate entro il 28 febbraio di ogni anno dalle singole unita' organizzative provinciali, identificano i tipi di dati personali, sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento presso la provincia autonoma di Bolzano, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico sensibili di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 95 e 112 del citato decreto legislativo.

2. L'elenco dei trattamenti e le schede dell'amministrazione provinciale di cui al comma 1 sono approvate dal direttore della ripartizione servizi centrali pro tempore, sentito il garante per la protezione dei dati personali per quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. L'elenco dei trattamenti e le schede redatte con il sistema informatico centralizzato sono pubblicate nel sito Internet dell'amministrazione provinciale.

4. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

5. Le operazioni individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

6. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).».

Art. 6.

1. L'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 16 (Appartenenza linguistica). - 1. I dati, raccolti a termini del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, idonei a rilevare l'appartenenza o l'aggregazione ad un gruppo linguistico, sono trattati dalle competenti strutture provinciali mediante operazioni ordinarie per le finalita' previste dagli articoli 65, 68 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono diffusi, per le finalita' connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come

disciplinate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche.».

Art. 7.  
Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' abrogato.

2. Sono abrogati gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 marzo 2007

DURNWALDER